

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), GENNARO BRUNETTI (all'epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Società CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011).

(128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GENNARO BRUNETTI (all'epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Società CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011).

(142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera), GENNARO BRUNETTI (all'epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Società CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011).

A seguito della segnalazione del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico e delle successive indagini svolte, con tre distinti provvedimenti rispettivamente del 5.10.2011, 6.10.2011 e 10.10.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione:

- il Sig. Fernando Horacio Spinelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 9.304,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.000, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari;
- il Sig. Gennaro Brunetti, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 9.304,00 volto a dissimulare il reale accordo

economico pattuito con il calciatore per il maggiore importo di € 39.000,00 contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per avere corrisposto le maggiori somme con modalità non regolamentari;

- la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio dirigente Gennaro Brunetti come sopra indicato, e dal proprio calciatore Fernando Horacio Spinelli.

- il Sig. Giorgio Santarelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 7.760 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 36.275,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito o tentato di percepire le maggiori somme con modalità non regolamentari;

- il Sig. Gennaro Brunetti, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 7.760,00 volto a dissimulare il reale accordo economico pattuito con il calciatore per il maggiore importo di € 36.275,00 contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per avere corrisposto o pattuito di corrispondere le maggiori somme con modalità non regolamentari;

- la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio dirigente Gennaro Brunetti e dal proprio calciatore Giorgio Santarelli come sopra indicato.

- il Sig. Federico Ezequiel Turienzo Jimenes, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 36.000,00 depositato dalla Società e volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 123.000,00 contratti entrambi riferiti alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011, con ciò pattuendo le maggiori somme in violazione delle norme regolamentari, e perché, in violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS non ha ottemperato per due volte all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura federale, seppur regolarmente convocato;

- il Sig. Gennaro Brunetti, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per aver redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 36.000,00 volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 123.000,00 contratti entrambi riferiti alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011, nonché pattuendo le maggiori somme in violazione delle richiamate norme regolamentari;

- la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio dirigente Gennaro Brunetti e dal proprio calciatore Federico Ezequiel Turienzo Jimenes come sopra indicato.

All'inizio della riunione i difensori del Sig. Brunetti e della Società SS Cavese 1919 Srl hanno fatto istanza di riunione dei tre procedimenti che vedono deferiti i propri assistiti, a fronte di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; la Procura federale non si è opposta a tale istanza; pertanto la Commissione ha disposto la riunione dei tre procedimenti.

Successivamente il Sig. Brunetti e la Società SS Cavese 1919 Srl hanno depositato, a mezzo dei loro difensori, istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Brunetti e la Società SS Cavese 1919 Srl, a mezzo dei loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Brunetti, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione dell'ammenda di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 100.000,00 (€ centomila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011-2012, nel campionato Regionale Juniores del CR Campania)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per il Sig. Giuseppe Brunetti;*
- ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011-2012, nel campionato Regionale Juniores del CR Campania alla Società SS Cavese 1919 Srl.*

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.

All'odierna riunione il difensore del calciatore Spinelli ha rappresentato che il calciatore Federico Ezequiel Turienzo Jimenes non ha avuto idoneo termine di difesa, avendo ricevuto l'avviso di convocazione alla riunione odierna solamente nella giornata di ieri; pertanto ha chiesto il rinvio del procedimento onde poter ricevere apposito mandato difensivo.

La Commissione, per motivi di opportunità, pur ritenendo comunque valida e rituale la convocazione effettuata, rinvia la trattazione del procedimento anche con riferimento alle altre posizioni dei calciatori Fernando Horacio Spinelli e Giorgio Santarelli al 2 dicembre 2012 ore 15, concedendo termine al deferito Federico Ezequiel Turienzo Jimenes fino a 5 giorni prima della suddetta riunione per il deposito di memoria difensiva.

(120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO TACCHINARDI (non tesserato per Società US Pergocrema 1932 Srl), MANOLO BUCCI (Presidente della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl - (N°. 1720/866 pf10-11/SS/fc del 26.9.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza presentata dai difensori delle parti deferite in merito ad una sospensione del giudizio in virtù della pendenza presso la Commissione disciplinare del Settore Tecnico, di un contenzioso nei confronti del Sig. Stefano Santo Vanazzi in grado di condizionare il presente giudizio;
considerato che il rappresentante della Procura federale non si è opposto al rinvio;
rilevato che non pare sussistere rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ma vi sono ragioni di mera opportunità che consigliano di attendere il giudizio della Commissione disciplinare del Settore Tecnico prima dell'esame del presente deferimento;
in accoglimento di detta istanza, dispone la sospensione del procedimento.

(140) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD SS LAZIO C/5 FEMMINILE (CR Lazio ora Div. C/5), avverso le sanzioni della squalifica di anni 3 e mesi 1 della calciatrice Anna Maria Grazia Cancelliere e della ammenda di € 800,00 alla Società ASD SS Lazio C/5 Femminile, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 47 del 29.9.2011).

La Procura federale con atto del 14/7/2011, ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio della calciatrice Cancelliere Anna Maria Grazia, all'epoca dei fatti tesserata con la Società ASD SS Lazio Calcio a 5 femminile, per la violazione dell'articolo 1 del CGS con riferimento all'articolo 30 dello Statuto della FIGC e dell'articolo 1 comma 3 del CGS, e della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 femminile a titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4 comma 2 CGS, per la violazione ascritta alla sua tesserata.

Nel deferimento si contestava che la calciatrice Cancelliere, tesserata nella stagione 2007/2008 per la Società Torino Calcio Femminile, in data 6 aprile 2009 depositava innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino un ricorso, ex art. 414 C.p.c., nel quale sosteneva che con la Società Torino Calcio Femminile era intercorso un rapporto di lavoro subordinato che era stato unilateralmente interrotto dalla Società il 17/12/2007 con lo svincolo inoltrato alla competente LND – Divisione Calcio Femminile della FIGC. La ricorrente impugnava dunque il recesso, considerato licenziamento illegittimo, e rivendicava altresì varie somme come retribuzioni non corrisposte in violazione del contratto intercorso tra le parti. La Società Torino Calcio Femminile aveva denunciato quindi ai competenti Organi federali il comportamento della calciatrice ritenendolo in violazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 30 dello Statuto Federale. La

Procura federale contestava inoltre alla calciatrice la violazione dell'articolo 1 comma 3 del CGS per non aver risposto alle convocazioni del collaboratore dell'Ufficio incaricato delle indagini del caso.

Con delibera 28/9/2011 (v. C.U. 47/LND del 29/9/2011), la C.D.T. irrogava alla Cancelliere la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi uno e alla Società ASD SS Lazio Calcio A 5 femminile l'ammenda di € 800,00.

Avverso tale decisione proponevano ricorso entrambi i deferiti chiedendo il proscioglimento o, in subordine, la riduzione della sanzione.

Alla riunione del 11/11/2011 Il difensore dei deferiti si riportava ai propri motivi di gravame dei quali chiedeva l'accoglimento.

Il rappresentante della Procura federale chiedeva di confermare la dichiarazione di responsabilità e si rimetteva alla Commissione per la quantificazione della sanzione.

L'eccezione di incompetenza della Commissione disciplinare territoriale non è stata sollevata in primo grado ma al di là della questione di tardività essa è certamente infondata in quanto all'epoca dei fatti la deferita era tesserata per la Società ASD Lazio Calcio a 5 partecipante al campionato interregionale e la questione oggetto del presente procedimento non riguarda certamente più ambiti territoriali.

Per quanto attiene la dedotta inapplicabilità del vincolo di giustizia, l'appello appare inammissibile in quanto non sono stati esposti nel ricorso motivi specifici di censura del provvedimento impugnato essendosi l'appellante limitata a richiamare genericamente le controdeduzioni contenute in un atto depositato in primo grado prima della decisione dei giudici di prime cure. In ogni caso nel merito la condotta della deferita viola certamente la clausola compromissoria in quanto la Cancelliere non ha richiesto l'autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale come previsto dall'art. 30 dello Statuto federale. Appare pertanto superfluo qualsiasi commento sulla natura del rapporto intercorso tra la deferita e la Società Torino Calcio Femminile.

L'appello è infondato anche per quanto attiene la contestazione relativa alla mancata presentazione della Cancelliere alla convocazione del Collaboratore della Procura federale. In primo luogo la raccomandata 5/3/2010 inviata dalla Cancelliere per la convocazione del 9 marzo 2010 non deduce né tanto meno prova alcun legittimo impedimento limitandosi a richiamare generici impegni lavorativi. Inoltre nel ricorso si omette di ricordare che la deferita non ha risposto neppure ad una seconda convocazione disposta dal Collaboratore della Procura per il 22 marzo 2010, senza addurre alcuna giustificazione.

Il gravame deve essere accolto solo per quanto attiene l'entità della sanzione irrogata alla Cancelliere che, alla luce dell'art.15 CGS può essere ridotta alla complessiva misura della squalifica per mesi otto.

Va invece confermata la sanzione inflitta alla Società SS Lazio Calcio a 5 femminile per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta della sua tesserata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta a Cancelliere Anna Maria Grazia alla squalifica per mesi otto. Conferma l'ammenda di € 800,00 inflitta alla SS Lazio Calcio a 5 femminile.

Dispone la restituzione della tassa versata.

(141) – APPELLO DELLA SOCIETÀ SSD COLLEFFERRO CALCIO (Ecc.), avverso la sanzione della ammenda di € 2.500,00 inflitta alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 47 del 29.9.2011).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lazio ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la ricorrente chiede la riduzione della sanzione.

In data odierna nessuno è comparso per la reclamante, per la Procura federale la Dott.ssa Rossano la quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33, comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

(152) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO BARBABELLA (già allenatore della Società SSD Colleferro Calcio), avverso la sanzione della propria squalifica di anni 2 e mesi 6 (sei), inflitta allo stesso a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 47 del 29.9.2011).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con gli incolpati che hanno invocato l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, osserva quanto segue.

L'eccezione difensiva inerente l'incompetenza della adita Commissione territoriale è fondata e ciò esattamente interpretando i commi 1 e 2 dell'art. 36 del Regolamento del Settore tecnico.

Tali norme sottopongono i tecnici alla giurisdizione ordinaria federale unicamente nei procedimenti inerenti l'illecito sportivo e l'attività agonistica mentre per tutte le altre violazioni affermano la competenza della Commissione disciplinare del Settore Tecnico.

L'elenco di cui al comma 2 non ha carattere esaustivo ma unicamente esemplificativo e quindi le violazioni contestate nel caso in esame, cioè la violazione dell'art. 1, comma 1 sia in via autonoma per l'ipotesi di falso sia in relazione all'art. 94 lettere A e B delle NOIF dovevano essere sottoposte alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico.

Conseguentemente la decisione del primo Giudice deve essere posta nel nulla e gli atti rimessi alla Procura federale affinché assuma le determinazioni di sua competenza.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata decisione di cui al C.U. N°. 47 del 29.9.2011 del C.R. Lazio e rimette gli atti alla Procura federale.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

(100) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD CECCANO (Ecc.), avverso le sanzioni della inibizione di mesi 1 del Presidente Sig. Fabio Lucchetti e della penalizzazione di punti 1 in classifica oltre all'ammenda di € 600,00 alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 35 del 15.9.2011).

la Commissione disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con gli incolpati che hanno invocato l'accoglimento del gravame, ribadendo le loro richieste avanzate in via principale e subordinata, mentre il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, osserva quanto segue.

In punto di fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che i deferiti non hanno mai contestato l'irregolarità del tesseramento del calciatore Parisi Alessandro e conseguentemente la sussistenza dell'illecito, né in primo grado né con l'atto di appello.

I ricorrenti invocano invece l'assenza di loro responsabilità nella produzione dell'evento e in subordine comunque contestano l'entità delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro dalla Commissione territoriale perché eccessiva, inadeguata alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione.

Sotto il profilo della responsabilità essi sostengono di essere stati indotti in errore dal comportamento tenuto dal Sig. Parisi e dalla ASD S. Pio Mondragonese, giacché quest'ultima aveva sottoscritto la lista di trasferimento che era stata poi rimessa all'odierna reclamante da parte del calciatore, lasciando conseguentemente ritenere che non vi fosse nessun elemento ostativo al tesseramento del Parisi da parte del Ceccano.

In conseguenza di ciò il Ceccano aveva appunto richiesto di tesserare il suddetto giocatore che aveva poi schierato in occasione di due partite di campionato, agendo quindi, secondo l'assunto degli appellanti, in assoluta buona fede e perciò in modo scevro da possibili addebiti.

Le doglianze dei ricorrenti si appalesano infondate quantomeno sotto il profilo di merito giacché il comportamento tenuto dal sodalizio è stato palesemente inadeguato e leggero. Infatti prima di schierare il calciatore la dirigenza avrebbe dovuto accertarsi della reale posizione del Sig. Parisi ed attendere il pronunciamento dell'Ufficio Tesseramenti; invece sulla base della sola dichiarazione della Società asseritamente cedente ha utilizzato il giocatore, accettando quindi di correre il rischio di violare la vigente normativa regolamentare.

Almeno in parte opposta attendibilità riveste invece il gravame nella parte in cui contesta l'entità delle sanzioni irrogate nella fattispecie, le quali, secondo costante giurisprudenza, vanno commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell'accaduto, valutato con riferimento al numero di partite disputate, all'elemento psicologico (che nel concreto può ricondursi a colpa grave) ed alla concreta alterazione del risultato agonistico (in questa sede insussistente poiché il Ceccano è stato sconfitto in entrambe le gare in cui ha schierato il Parisi), quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame.

La decisione del primo Giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione delle sanzioni inflitte ai reclamanti siccome viene indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

accoglie i ricorsi ed in parziale riforma dell'impugnata decisione di cui al C.U. N°. 35 del 15/9/2011 del C.R. Lazio riduce le sanzioni alle seguenti misure:

- al Sig. Lucchetti Felice giorni 15 (quindici) di inibizione;
- alla ASD Ceccano la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Conferma nel resto.

Ordina la restituzione della tassa reclamo versata.

(117) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD CECCANO (Ecc.), avverso le sanzioni della inibizione di anni 4 del Presidente Sig. Fabio Lucchetti e della ammenda di € 1.000,00 alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 35 del 15.9.2011).

La Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio accoglieva il Deferimento proposto dalla Procura federale a carico della Società ASD Ceccano e del Sig. Felice Lucchetti, Presidente della stessa, ed infliggeva agli stessi la inibizione per anni 4 (quattro) al Presidente e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società di cui al CU N°. 35 del 15.9.2011 del C.R. Lazio.

Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la Società ASD Ceccano richiedendo copia degli atti (19.9.2011), cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, avvenuta in data 10.10.2011,

visto l'art. dell'art. 33 commi 8, e 12 CGS

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 11 Novembre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete